



## **REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO (Ph.D.) DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE**

*(emanato con D.D. n. 408 del 01.10.2013, modificato con D.D. n. 262 del 13.06.2014, con D.D. n. 406 del 10.09.2015, rettificato con D.D. n. 556 del 05.11.2015, modificato con D.D. n. 274 del 16.05.2016, con D.D. n. 503 del 20.09.2016, con D.D. n. 383 del 12.07.201, con D.D. n. 220 del 20.04.2018 rettificato con D.D. n. 291 del 24.05.2018, modificato con D.D. n. 4 del 08.01.202, con D.D. n. 687 del 15.12.2020 e da ultimo con D.D. n. 459 del 20 luglio 2021)*

### **Art. 1 (Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) (di seguito denominati "Corsi") di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e all'articolo 37 dello Statuto della Scuola Normale Superiore (di seguito denominata "Scuola").
2. I Corsi forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
3. I Corsi possono essere istituiti anche in consorzio con altre università o in regime di convenzione con soggetti, pubblici o privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica e in possesso di strutture, attrezzature e personale idonei.

### **Art. 2 (Organi dei Corsi)**

1. Ciascun corso ha come organi il Consiglio della struttura accademica di afferenza, il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Consiglio della struttura accademica di afferenza ha funzioni di programmazione dell'attività didattica del corso e della corrispondente attività di avviamento alla ricerca. Spetta al Consiglio:
  - a. proporre al Senato accademico l'istituzione del Corso, la sua durata, gli obiettivi scientifici e le attività formative e di ricerca, nonché la composizione del Collegio dei docenti e il suo coordinatore;
  - b. approvare, su proposta del Coordinatore, i piani di studio degli allievi, che possono prevedere, oltre alle attività formative appositamente erogate dalla Scuola, anche cicli di lezioni di altri corsi attivati dalla Scuola o da altre istituzioni universitarie;
  - c. approvare, sentito il Coordinatore, la scelta dei relatori e del progetto di ricerca per la tesi di Ph.D. da parte degli allievi;
  - d. nominare, sentito il Coordinatore, la commissione che valuta l'ammissione degli allievi agli anni successivi.
3. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso; esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca e posizioni equivalenti nelle università ed enti stranieri, nonché da altri esperti di comprovata qualificazione in misura comunque non superiore al numero

- complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli della Scuola e degli eventuali enti partner nel caso di corsi con rilascio di titolo congiunto. Si riunisce almeno due volte l'anno.
4. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica e di avviamento alla ricerca svolte nel Corso.
  5. Il Coordinatore è nominato dal Senato accademico su proposta del Consiglio della struttura accademica presso la quale è istituito il Corso; spetta al Coordinatore:
    - a. coordinare l'attività scientifica e formativa del Corso;
    - b. presiedere le riunioni del Collegio dei docenti
    - c. gestire i fondi assegnati al Corso, ove presenti;
    - d. riferire annualmente al Consiglio della struttura accademica sulle attività del corso e sul progresso degli allievi.

### *Art. 3*

#### *(Requisiti di idoneità e istituzione dei Corsi)*

1. La proposta di istituzione di un Corso è deliberata dal Senato accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione della Scuola sulla sussistenza dei requisiti di idoneità, e dal Consiglio di amministrazione federato, che verifica la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione. Tutti i posti messi a concorso sono coperti da borse studio; la frequenza e l'iscrizione sono gratuite.
2. I Corsi sono istituiti con decreto del Direttore previo accreditamento da parte del Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.
3. Con periodicità annuale il Nucleo di valutazione della Scuola verifica la permanenza dei requisiti per ogni Corso istituito; in caso di valutazione negativa di un Corso ne dà immediata comunicazione al Direttore.
4. Su proposta del Direttore o del Consiglio della struttura accademica di afferenza, il Senato accademico può deliberare la chiusura di un Corso. Tale delibera può altresì essere presa dal Consiglio di amministrazione federato qualora vengano a mancare le risorse umane e finanziarie necessarie. La chiusura è disposta con decreto del Direttore.
5. Anche alla luce delle linee guida del Ministero per l'accreditamento dei corsi di cui alla nota del 24 marzo 2014, n. 436, per l'approvazione di una proposta di istituzione di un Corso devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a. almeno il 50% dei componenti il collegio dei docenti deve appartenere ai ruoli della Scuola e degli eventuali enti partner nel caso di corsi con rilascio di titolo congiunto; nel caso di enti di ricerca si deve trattare di dirigenti di ricerca o primi ricercatori;
  - b. il coordinatore è un professore di prima fascia o di seconda fascia a tempo pieno della Scuola; può, altresì, essere nominato un professore che svolga totalmente la propria attività presso la Scuola sulla base di un'apposita convenzione con l'ateneo di appartenenza;
  - c. il coordinatore deve possedere un curriculum che ne garantisca la qualificazione e la capacità organizzativa in campo scientifico, valutate attraverso le pubblicazioni degli ultimi cinque anni e l'esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca. Si richiede poi che il rapporto tra il voto medio attribuito al coordinatore nella ultima VQR e il voto medio a livello nazionale nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza sia maggiore di uno, e che il rapporto tra la percentuale di prodotti del coordinatore con valutazione di "eccellente" nella VQR e la corrispondente media nazionale nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza sia maggiore di uno;
  - d. per gli appartenenti al collegio dei docenti sottoposti a VQR, viene richiesto, in media, il soddisfacimento dei criteri previsti alla lettera precedente per il coordinatore in termini di voto medio e percentuale di prodotti con valutazione di "eccellente" nella VQR;
  - e. i componenti del collegio dei docenti devono garantire un grado di copertura pari ad almeno l'80% dei settori scientifico-disciplinari del corso;
  - f. i componenti del collegio dei docenti devono svolgere documentata attività di ricerca in linea con gli obiettivi scientifici del corso e di norma sono relatori/supervisor di tesi dei perfezionandi: tutti i componenti del collegio devono aver pubblicato negli ultimi cinque anni

- almeno due “prodotti” nelle tipologie previste dalla VQR che siano coerenti con uno dei settori scientifico-disciplinari del perfezionamento;
- g. l’offerta didattica deve coprire le linee scientifiche del percorso di perfezionamento e fornire le competenze per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione: i componenti del collegio dei docenti sono di norma titolari di un corso o di un modulo o svolgono attività didattica integrativa formalizzata all’interno dell’offerta didattica del perfezionamento;
  - h. al fine di consentire la creazione di un adeguato contesto di apprendimento, deve essere garantita la disponibilità di almeno tre posti per ciascun ciclo di perfezionamento; deve altresì essere assicurata la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti volti a garantire la sostenibilità del Corso per almeno tre cicli, anche con specifico riferimento al sostegno alla ricerca nel cui ambito si esplica l’attività dei perfezionandi;
  - i. deve essere accertata la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca degli allievi, ivi inclusi, a seconda della tipologia del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
  - j. devono essere previste attività, anche in comune tra più corsi di perfezionamento e/o di dottorato, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.

#### **Art. 4**

##### **(Valutazione dei Corsi)**

1. I Corsi sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione, che esamina anche i giudizi espressi dagli allievi in itinere e alla conclusione dei corsi.
2. In seguito alla pubblicazione della relazione annuale del Nucleo di Valutazione, il Direttore convoca i coordinatori dei Corsi per prendere visione della relazione stessa e individuare eventuali strategie atte a migliorare la qualità dei Corsi.
3. Gli uffici dell’Amministrazione della Scuola forniscono ogni anno agli organi della Scuola le seguenti informazioni su ogni Corso:
  - a. per gli esami di ammissione degli ultimi tre anni: numero di candidati iscritti, numero di candidati che si sono presentati, numero di posti attribuiti, numero delle rinunce da parte di allievi ammessi;
  - b. numero di borse finanziate dall’esterno o su fondi di ricerca; risultati della ricerca e progetti finanziati relativi ai membri del Collegio dei docenti del corso;
  - c. percentuale di perfezionandi che conseguono il titolo nei tempi previsti.

#### **Art. 5**

##### **(Bando, requisiti di ammissione e prove di esame)**

1. Il bando di concorso, redatto in lingua italiana e inglese, è emanato con decreto del Direttore ed è pubblicato sul sito web della Scuola, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.
2. L’ammissione al corso di perfezionamento avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione a evidenza pubblica per titoli ed esami. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che alla data di scadenza del bando sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, e un’età non superiore ai trentadue anni compiuti alla medesima data del 31 ottobre.
3. Il bando di concorso può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati presso università estere o residenti in paesi extraeuropei e, per queste tipologie, modalità differenziate di svolgimento della procedura di selezione.
4. L’idoneità del titolo estero viene accertata, ai soli fini della selezione, dalle commissioni giudicatrici nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo

stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

5. Il bando deve prevedere i seguenti documenti a corredo della domanda:
  - a. la tesi di laurea magistrale, eventualmente accompagnata da un *abstract* in lingua inglese;
  - b. diploma *supplement* o altra analoga documentazione relativa agli esami di profitto sostenuti e al voto di laurea conseguito;
  - c. copia delle eventuali pubblicazioni;
  - d. almeno una lettera di referenza di docenti o esperti a supporto della candidatura;
  - e. un progetto di studio e ricerca che consenta di verificare gli interessi scientifici del candidato e la loro aderenza alle linee scientifiche promosse dalla Scuola; tale progetto non costituisce un vincolo per la successiva scelta della tesi.
6. I candidati che alla data di scadenza della domanda di partecipazione non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea magistrale, sono tenuti a presentare un *abstract* della tesi in lingua inglese o italiana, che in ogni caso dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre.
7. L'ammissione al Corso è preclusa a coloro che sono in possesso di un titolo di dottore di ricerca rilasciato da un ateneo italiano o che comunque abbiano usufruito di una borsa per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca in Italia.

### *Art. 6*

#### *(Commissioni ed esame di ammissione)*

1. Il Direttore della Scuola, sentiti i Presidi delle strutture accademiche e i Coordinatori dei corsi, nomina con proprio decreto le commissioni di ammissione, una per ciascun Corso. Le commissioni, di norma, comprendono i membri del Collegio dei docenti e sono presiedute dal Coordinatore del corso.
2. Il presidente della commissione, qualora ne ravvisi l'opportunità, sentita la commissione stessa, potrà invitare studiosi qualificati a esprimere il loro giudizio sui titoli presentati dai candidati al concorso di perfezionamento; potrà altresì integrare la commissione con esperti in lingue straniere.
3. Per la valutazione, tesa ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la sua preparazione di base ai fini dello svolgimento del programma del corso, ciascuna commissione di ammissione dispone di cento punti, che suddivide fra la valutazione dei titoli e delle prove di esame secondo i criteri stabiliti dal Senato accademico. L'idoneità al corso di perfezionamento si consegue ottenendo un punteggio complessivo di almeno settanta centesimi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata sull'insieme degli stessi, ivi comprese la tesi di laurea magistrale, il curriculum universitario, le lettere di referenza, le pubblicazioni scientifiche e il progetto di studi e di ricerca proposto dal candidato anche alla luce della sua aderenza alle linee scientifiche promosse dalla Scuola.
5. Qualora sia prevista una prova orale, i candidati non residenti in Italia, ovvero aventi dimora o domicilio all'estero per documentate ragioni di lavoro, studio o ricerca, possono sostenere la prova stessa per via telematica, con procedure che garantiscano l'identificazione degli stessi e la pubblicità della prova. Ulteriori stati o situazioni dichiarate dai candidati come ostative a sostenere il colloquio in presenza presso la Scuola saranno valutate come idonee o meno a giustificare il ricorso alla modalità telematica a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Nel corso della prova orale è verificata la conoscenza della lingua inglese. La prova si può comunque svolgere interamente in lingua inglese.
6. La commissione di ammissione, in base alla valutazione dei titoli e ai risultati delle eventuali prove di esame, dichiara l'idoneità dei candidati e li dispone in ordine decrescente di graduatoria. Nel caso in cui due o più candidati, a conclusione delle prove d'esame, ottengano lo stesso punteggio, è collocato prima in graduatoria il candidato più giovane di età.
7. Il Direttore della Scuola approva le graduatorie finali di merito formulate dalle commissioni e nomina i vincitori nel limite dei posti a concorso.
8. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati vincitori decadono qualora non esprimano la loro accettazione nel termine fissato dalla Scuola.

9. In caso di rinuncia o decadenza di un vincitore, la Scuola ha facoltà di procedere a una nuova assegnazione del posto nel limite di trenta giorni, seguendo l'ordine della graduatoria finale degli idonei.

### Art. 7

#### (Programmazione e svolgimento del corso)

1. I Corsi hanno inizio il 1° novembre di ogni anno.
2. Le modalità di assolvimento degli obblighi didattici degli allievi sono determinate dai Consigli delle strutture accademiche su proposta dei Collegi dei docenti. Tali attività, che devono comprendere almeno la frequenza di centocinquanta ore di attività formative appositamente erogate dalla Scuola o da altre istituzioni universitarie o di ricerca, sono specificate in piani di studio annuali individuali sottoposti all'approvazione del Consiglio dal Collegio dei docenti del corso.
3. Ogni perfezionando deve frequentare complessivamente almeno tre corsi per i quali sia prevista una verifica finale.
4. Le attività di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale sono computate nelle centocinquanta ore di attività formative di cui al secondo comma, nel limite massimo di venti ore. Il Collegio dei docenti di un corso di perfezionamento può stabilire che l'accertamento di un determinato livello di competenza linguistica in una o più lingue straniere sia condizione necessaria al superamento delle verifiche annuali e quindi al mantenimento del posto e della borsa.
5. Nella seduta del mese di dicembre il Consiglio della struttura accademica approva i piani di studio degli allievi. All'inizio del secondo anno sono inoltre approvate, nella stessa seduta, le proposte di nominativo del relatore e di tematica di ricerca per la tesi di perfezionamento avanzate dai perfezionandi. Ferme restando le responsabilità del relatore, per particolari esigenze il Consiglio della struttura accademica può nominare un co-relatore, anche esterno alla Scuola.
6. Se il relatore e l'eventuale co-relatore sono entrambi esterni il Consiglio della struttura accademica, su proposta del Coordinatore, nomina tra i professori e ricercatori di ruolo della Scuola un supervisore, incaricato di seguire più da vicino la formazione e le attività di ricerca del perfezionando.
7. Al termine di ciascun anno di corso, con l'esclusione dell'ultimo, gli allievi di ogni corso di perfezionamento sostengono un colloquio di verifica delle attività di studio e di ricerca svolte durante l'anno di fronte a una commissione composta da almeno tre membri individuati all'interno del Collegio dei docenti, presieduta di norma dal Coordinatore e nominata dal Consiglio della struttura accademica. Di norma partecipano ai lavori della commissione per ogni allievo che frequenta il secondo anno o anni successivi il/i relatore/i e l'eventuale supervisore. Il superamento del colloquio determina il mantenimento del posto e della borsa e consente l'ammissione all'anno successivo; ai fini dell'ammissione, si tiene conto del grado di soddisfacimento degli impegni didattici e del progresso nell'attività di ricerca inerente al progetto di tesi. Il colloquio deve essere superato positivamente entro il 31 ottobre dell'anno accademico oggetto della verifica.
8. Ai fini della verifica di cui al comma precedente il perfezionando è tenuto a presentare ogni anno, entro un termine stabilito dal Senato accademico, una relazione scritta riguardante l'attività didattica e di ricerca svolta e i risultati conseguiti, le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Per l'ammissione al terzo anno tale relazione comprenderà una descrizione dello stato di avanzamento del progetto di ricerca oggetto del lavoro di tesi, secondo le modalità stabilite dalla struttura accademica di appartenenza.
9. Entro la fine dell'ultimo anno di corso gli allievi perfezionandi presentano all'approvazione del Consiglio della struttura accademica il titolo definitivo e un *abstract* esteso della stessa in lingua italiana o inglese, in attesa della sottomissione del lavoro completo per l'ammissione.

**Art. 8****(Conseguimento del titolo)**

1. Il titolo di *Philosophiae Doctor* (Ph.D.) di cui all'articolo 41, primo comma, lettera d) dello Statuto si consegue con il superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta (tesi), che deve dare conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo d'indagine prescelto.
2. L'esame finale si tiene, di regola, nei sei mesi che precedono il termine del corso o nei sei mesi successivi. In casi particolari, l'allievo può sostenere l'esame finale fino a un anno prima del termine del corso. L'allievo può sostenere comunque l'esame finale entro due anni dal completamento del corso di perfezionamento, trascorsi i quali perde la possibilità di essere ammesso all'esame e decade da ogni beneficio connesso al suo status di allievo.
3. Gli allievi coinvolti in un programma di cotutela di tesi possono, ove gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale prevedano specifiche procedure per il conseguimento del titolo incompatibili con il rispetto del termine di cui al comma precedente, chiedere una deroga; la richiesta, che dovrà recare il motivato parere dei due direttori di tesi, sarà valutata ed eventualmente concessa dal Consiglio della struttura accademica di riferimento.
4. La tesi è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Consiglio della struttura accademica.
5. La richiesta di ammissione all'esame finale, da presentare almeno due mesi prima della discussione della tesi, deve essere corredata da un *abstract* esteso della tesi in lingua inglese, da una relazione del dottorando sulle attività didattiche e scientifiche svolte durante il corso di perfezionamento, dalla copia delle eventuali pubblicazioni, e da una copia della tesi in formato elettronico.
6. Il Preside della struttura accademica, acquisito il parere del relatore (o dei relatori) e del supervisore, sottopone la tesi e la relazione sulle attività svolte alla valutazione preliminare di almeno due docenti di elevata qualificazione esterni alla Scuola, denominati valutatori, che ne accerteranno l'originalità del contenuto e l'organicità dell'esposizione. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi esprimendosi sulla sua ammissibilità alla discussione pubblica ed eventualmente chiedendo una nuova stesura se ritengono necessarie integrazioni o correzioni. L'insieme dei pareri è trasmesso al Collegio dei docenti, che si esprime sull'ammissibilità. In caso di valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti, il Coordinatore propone al Consiglio della struttura accademica l'ammissione della tesi alla discussione pubblica. Il Collegio dei docenti potrà altresì richiedere una nuova stesura della tesi e, a giudizio del Coordinatore, questa potrà essere nuovamente sottoposta agli stessi valutatori, ovvero trasmessa al Consiglio della struttura accademica per l'ammissione alla discussione pubblica. In caso di conferma del parere negativo all'ammissione alla discussione pubblica, il candidato non è ammesso all'esame finale e decade dallo status di allievo.
7. La commissione giudicatrice della tesi è nominata dal Direttore, sentito il Preside e il Coordinatore del Corso. Essa è composta da almeno cinque membri; è presieduta da un professore della Scuola e, tranne che in casi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio della struttura accademica interessata, ha una maggioranza di membri interni (professori di ruolo o su convenzione, professori a contratto e aggregati, professori emeriti, ricercatori di ruolo o a tempo determinato, assegnisti senior). Della commissione fanno parte il relatore – o, nel caso di più relatori, almeno uno di essi – e il supervisore, ove nominato ai sensi del precedente articolo 7, sesto comma; di norma fa parte della commissione almeno uno dei valutatori. Nel caso di corsi con rilascio del titolo congiunto, le afferenze sopra menzionate si intendono inclusive dell'ente partner.
8. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale scritto, è approvata o respinta. La commissione, nell'atto di approvare la tesi, propone il rilascio del titolo di *Philosophiae Doctor*: la decisione può essere presa anche a maggioranza. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode.
9. Il titolo di *Philosophiae Doctor* (Ph.D.) è rilasciato dal Direttore della Scuola.
10. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la Scuola ne deposita copia, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti

possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Copia della tesi è depositata presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

**Art. 9**  
**(Borse di perfezionamento e contributi)**

1. La borsa di perfezionamento che spetta ai vincitori del posto è costituita da:
  - a. un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato;
  - b. l'alloggio gratuito presso le strutture della Scuola o un contributo alloggio, secondo quanto previsto dal bando.
2. Gli allievi hanno diritto inoltre, per tutta la durata del corso con l'esclusione dei periodi di vacanza accademica, al vitto gratuito presso le strutture della Scuola o strutture convenzionate.
3. Per tutta la durata del corso e fino al conseguimento del titolo gli allievi hanno accesso alle strutture necessarie per lo svolgimento della loro attività di ricerca.
4. La durata dell'erogazione della borsa di perfezionamento è pari all'intera durata del corso, fatti salvi eventuali periodi di sospensione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del presente regolamento. I colleghi dei docenti dei corsi di durata triennale possono proporre l'estensione della borsa fino a un anno per motivate esigenze di ricerca ai fini del completamento del lavoro di tesi; durante tale periodo i perfezionandi mantengono il diritto al vitto gratuito previsto dal secondo comma del presente articolo e possono essere destinatari dei sostegni all'attività di studio e ricerca fuori sede previsti dal settimo comma del presente articolo.
5. La borsa di perfezionamento non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
6. Il contributo didattico corrisposto agli allievi del Corso è soggetto al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico della Scuola e di un terzo a carico del perfezionando. I perfezionandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
7. Gli allievi del Corso possono essere autorizzati a effettuare attività di studio e ricerca fuori della sede della Scuola; per sostenere tali attività:
  - a. l'importo della borsa di perfezionamento può essere aumentato nella misura del 50% per periodi di soggiorno all'estero superiori al mese e complessivamente non superiori a diciotto mesi;
  - b. a ciascun perfezionando è assicurato, in aggiunta alla borsa di perfezionamento e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio della Scuola, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima; l'importo di anno in anno non utilizzato resta nella disponibilità della Scuola, per gli stessi fini.

**Art. 10**  
**(Diritti e doveri dei perfezionandi)**

1. Il perfezionando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo percorso formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale, all'approfondimento formativo e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnati. Le attività sono svolte di norma presso la Scuola. Lo svolgimento dei periodi di studio e di ricerca all'estero è autorizzato dal Consiglio della struttura accademica su proposta del Coordinatore del Corso.
2. I perfezionandi, all'interno del loro progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato e di didattica integrativa, a condizione che essa sia stata compresa nella programmazione didattica della struttura accademica di riferimento, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di perfezionamento e comunque nel limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.
3. È possibile, a domanda, su parere favorevole del Consiglio della struttura accademica, ottenere la sospensione degli obblighi di frequenza del perfezionamento, fino a un massimo di un anno, in caso di grave e documentata malattia, di congedo parentale e di particolari situazioni familiari, mantenendo i diritti alla borsa di perfezionamento salvo interruzione della relativa erogazione

- durante il periodo di sospensione.
4. Alle perfezionande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
  5. La sospensione degli obblighi di frequenza del Corso, fino a un massimo di un anno, è altresì consentita anche in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di perfezionamento.
  6. A richiesta dell'interessato e previa approvazione del Consiglio della struttura accademica, il perfezionamento può essere sospeso per il periodo di durata del Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
  7. Il Consiglio della struttura accademica può proporre al Direttore, con delibera motivata e sentito l'interessato, che un perfezionando sia temporaneamente sospeso dal Corso o che sia dichiarato decaduto, con conseguente sospensione o perdita della borsa di perfezionamento, in caso di:
    - a. giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
    - b. assenze ingiustificate e prolungate;
    - c. comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità ai sensi del presente regolamento;
    - d. infrazioni disciplinari per le quali si rendano applicabili le sanzioni contemplate dal regolamento didattico e interno.
  8. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Direttore con un mese di anticipo. L'erogazione della borsa di perfezionamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.

#### **Art. 11** **(Incompatibilità)**

1. L'ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, e non è compatibile con attività di lavoro autonomo o dipendente, né con l'esercizio di attività professionali. Sono consentite, previa autorizzazione del Collegio dei docenti che ne valuta la compatibilità con gli impegni didattici e di ricerca, le attività e i relativi compensi derivanti:
  - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) dalla partecipazione a convegni e seminari.
 Il Consiglio della struttura accademica, su proposta del Collegio dei docenti, può autorizzare il perfezionando allo svolgimento di attività retribuite limitatamente a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del perfezionamento.
2. Al pubblico dipendente vincitore di un posto di perfezionamento presso la Scuola si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o di congedo straordinario.
3. La frequenza al Corso di perfezionamento della Scuola è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e master o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali.
4. All'atto della nomina il vincitore che risulti iscritto a uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione a pena di decadenza.

#### **Art. 12** **(Tesi di perfezionamento con programmi di cotutela)**

1. Un programma di cotutela di tesi presuppone che un allievo del Corso di perfezionamento elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente della Scuola e di un docente dell'università partner, conseguendo per la stessa tesi, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di Ph.D. o titolo equipollente, ovvero un titolo congiunto.
2. Ogni programma di cotutela di tesi si attiva, su proposta del Consiglio della struttura accademica, a seguito della stipula di un'apposita convenzione che regoli gli aspetti relativi all'iscrizione presso le due istituzioni, la contribuzione, la copertura assicurativa contro gli infortuni, lo svolgimento di



- periodi di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi, le modalità di supervisione e di valutazione della tesi di Ph.D., le modalità di ammissione all'esame finale e della discussione della tesi.
3. La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna università impegnata nella cotutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni.
  4. L'attività svolta dal perfezionando in cotutela di tesi viene valutata, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i perfezionandi del Corso.
  5. La Scuola, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio di struttura accademica, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di Ph.D. qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - a. la tesi deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca, della durata di almeno tre mesi, svolto in un Paese europeo diverso da quello in cui ha sede il Corso di perfezionamento o dottorato;
    - b. sul lavoro di tesi deve essere stato accordato un giudizio positivo da almeno due valutatori appartenenti a istituzioni universitarie di due Paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
    - c. nella commissione per l'esame finale dovrà essere presente almeno un membro proveniente da un'istituzione universitaria di un Paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
    - d. la discussione della tesi dovrà essere sostenuta almeno in parte in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa.

#### **Art. 13**

##### ***(Corsi di perfezionamento e dottorato in consorzio o in convenzione)***

1. La Scuola, su proposta del Consiglio della struttura accademica, può attivare, previo accreditamento del Ministero, corsi di perfezionamento o di dottorato in consorzio o in regime di convenzione:
  - a. con altre università italiane o straniere, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto, fatti salvi i requisiti dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e la disponibilità di risorse umane, strutturali e finanziarie;
  - b. con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio deve essere un'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. Gli accordi e le convenzioni definiscono:
  - a. la durata e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento o dottorato;
  - b. i requisiti e le procedure di ammissione;
  - c. il numero delle borse di studio e gli eventuali contributi di iscrizione a carico degli allievi;
  - d. la composizione delle commissioni giudicatrici di selezione e di esame finale.
3. I corsi di cui al presente articolo possono essere attivati solo in presenza di un impegno della struttura accademica a mantenere attivo il corso per almeno tre cicli consecutivi con un impegno di almeno ventisette borse di studio sui tre cicli.

#### **Art. 14**

##### ***(Attività dei professori e ricercatori)***

1. L'attività gestionale, didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

#### **Art. 15**

##### ***(Norme transitorie e finali)***

1. Salvo che non siano disciplinati da apposito regolamento, i corsi di dottorato eventualmente istituiti dalla Scuola ai sensi dell'articolo 39, comma 4, dello Statuto sono disciplinati dalle disposizioni del

presente regolamento. I corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Istituto Italiano di Scienze Umane e in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano disciplinati dai regolamenti dell'Istituto e dalle convenzioni istitutive.

2. Il presente regolamento si applica dai corsi del XXIX ciclo, a partire dall'anno accademico 2013-2014 e, per quanto compatibile, agli allievi dei corsi attivati negli anni precedenti e ancora da concludere.
3. Agli allievi dei corsi precedenti il XXIX ciclo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, sesto comma, del presente regolamento: la loro tesi di perfezionamento sarà sottoposta a tre valutatori esterni designati dal Preside della Classe, che ne accerteranno l'originalità del contenuto e la chiarezza dell'esposizione. Se il giudizio sarà favorevole, l'allievo perfezionando, previo parere del Consiglio di Classe e su deliberazione del Senato accademico, verrà ammesso all'esame finale per il conseguimento del diploma di perfezionamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto direttoriale di emanazione ed è reso pubblico sul sito web della Scuola. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere effetto ogni altra disposizione normativa interna in materia di corsi di perfezionamento.